

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2023
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Comune di Pecetto Torinese
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate del Comune di Pecetto Torinese

Indice

Presentazione.....	3
1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022.....	4
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023.....	5
3. I risultati conseguiti per singola partecipata.....	7
1. Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	7
2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	7
2.1. Risorse Idriche S.p.a.	8
2.2. AIDA Ambiente S.r.l.....	8
2.3. Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.	9
2.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.	10
2.5. Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.	11
2.6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento	11
2.7. Mondo Acqua S.p.a.....	12
2.8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.	13
2.9. Galatea S.c.a.r.l.....	14

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – c.d. TUSP) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

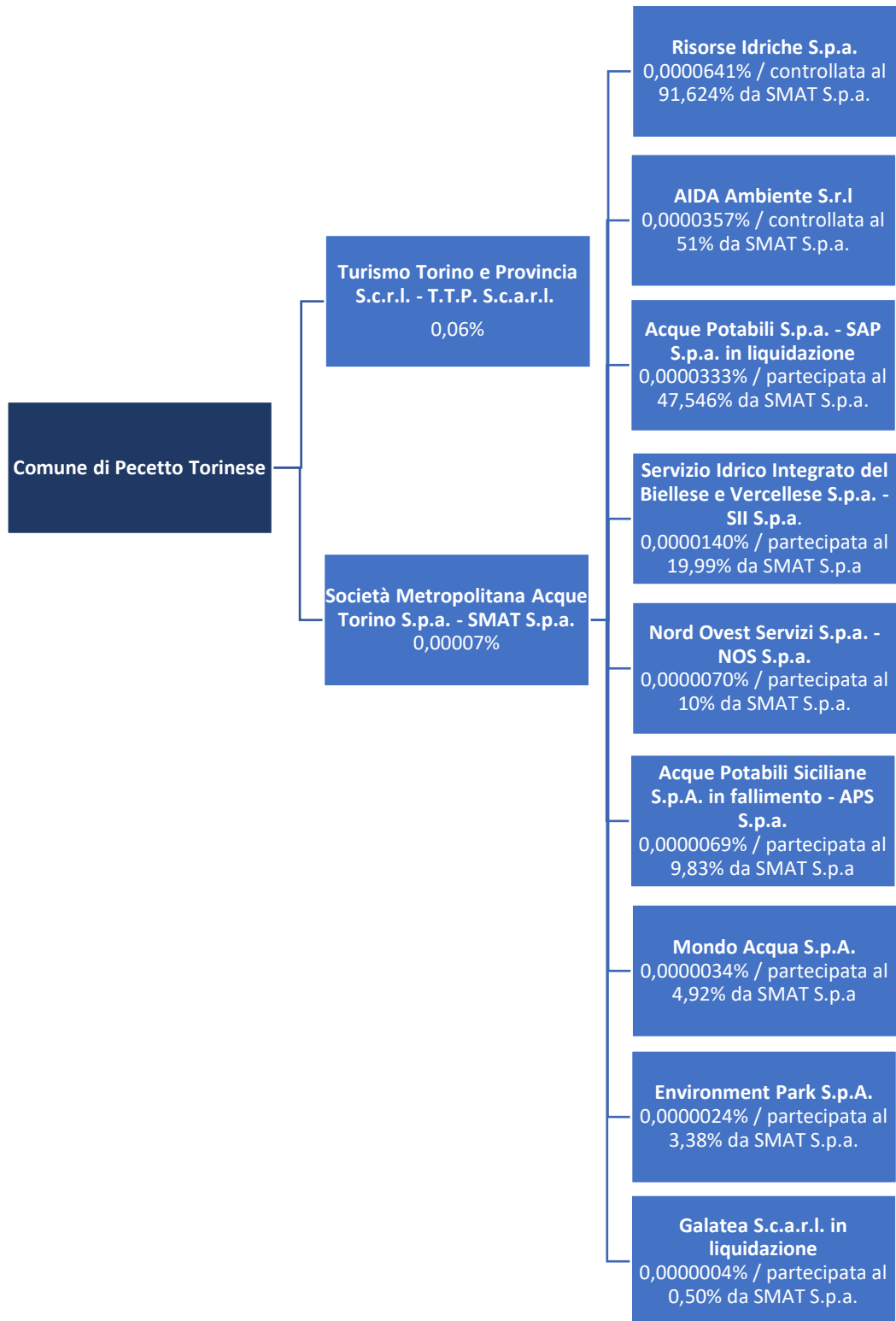
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2023 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024.

Il Comune di Pecetto Torinese ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2023 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20.12.2023.

Nel proseguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2022



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2022 dal Comune di Pecetto Torinese con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 20.12.2023.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023
1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.	07401840017	0,06%	Mantenimento
2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	07937540016	0,00007%	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso SMAT S.p.a.

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023
2.1	Risorse Idriche S.p.a.	06087720014	91,62%	*nota in calce
2.2	AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	*nota in calce
2.3	Acque Potabili S.p.a. – SAP S.p.a.	11100280012	47,546%	*nota in calce
2.4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	94005970028	19,99%	*nota in calce
2.5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	08448160013	10%	*nota in calce
2.6	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento – APS S.p.a.	05599880829	9,83%	*nota in calce
2.7	Mondo Acqua S.p.a.	02778560041	4,92%	*nota in calce
2.8	Environment Park S.p.a.	07154400019	3,38%	*nota in calce

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2023
2.9	Galatea S.c.a.r.l.	01523550067	0,50%	*nota in calce

**nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT S.p.a., il Comune, unitamente agli altri enti locali soci di quest'ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l'evoluzione delle procedure riguardanti le società già oggetto di dismissione.*

Si evidenzia come al 31 dicembre 2023 la quota detenuta in SMAT risulti essere del 0,00007%.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

1. Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l.

La società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,06%. La società, operando conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci attinenti all'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Dal bilancio 2023 della stessa è possibile rilevare come si occupi in particolare di svolgere "servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente.
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva."

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Pecetto Torinese per una quota del 0,00007%.

La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.a. senza l'adozione di specifiche azioni di razionalizzazione, riservandosi tuttavia un attento presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

2.1. Risorse Idriche S.p.a.

La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote.

Tale quota risulta variata al 97,91% dal 05.04.2024 a seguito dell'acquisto delle quote prima detenute da INTECNO S.r.l..

La società opera secondo il modello in house, prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale all'attività svolta dalla società capogruppo. In particolare, con effetto dal 01.01.2005, la società ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha definito il mantenimento della partecipazione indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come l'attività sviluppata da Risorse Idriche S.p.a. sia funzionale alla gestione del servizio idrico.

2.2. AIDA Ambiente S.r.l.

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote. La società, costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. Il servizio strumentale della gestione dell'impianto di depurazione è affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del SII.

In relazione all'obiettivo di riunificazione del servizio idrico integrato nella stessa, come richiesto dalla L. Galli 36/1994 ed articolato nel Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato in data 26.06.2020, nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato l'indirizzo di razionalizzazione di AIDA Ambiente S.r.l. mediante trasferimento del suo ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, alla capogruppo per il tramite di un'operazione di fusione per incorporazione.

Rispetto all'iter di razionalizzazione, come rilevabile da pag. 51 del fascicolo di bilancio 2023 della capogruppo, si rileva che risultano esser state avviate le negoziazioni finalizzate alla riunificazione del servizio in SMAT ed al conseguente acquisto della partecipazione, comprensiva di asset e di personale, da far transitare con le tutele previste dall'articolo 2112 del Codice Civile ai sensi dell'articolo 173 del D. Lgs. 152/06. Il Consiglio di Amministrazione SMAT del 29.11.2023 ha approvato la perizia per l'acquisto della quota detenuta dal Consorzio AIDA al 31/12/2022. Pertanto, anche il Consiglio di Amministrazione di AIDA Consorzio ha predisposto gli atti necessari per perfezionare la cessione. La nuova Amministrazione del Comune di Pianezza ha richiesto al Consorzio di rivedere i dati della perizia, in particolare per il trasferimento di alcune proprietà non inserite all'interno della perizia stessa.

Su richiesta di SMAT, in data 10.04.2024 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria di Aida Ambiente che, all'unanimità, ha deliberato *"di approvare il percorso di riunificazione in SMAT del servizio svolto da Aida Ambiente S.r.l. che prevede l'acquisizione da parte di SMAT S.p.A. della quota di partecipazione minoritaria del Socio Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A., integrando le valutazioni peritali entro e non oltre il prossimo mese di settembre 2024"*.

Il percorso di aggregazione dovrebbe concludersi entro l'esercizio 2025.

2.3. Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione – SAP S.p.a.

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 47,546% delle quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SAP S.p.a.

Nel merito, si segnala infatti che in data 10.11.2020 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata Acquedotto Monferrato S.p.a. in SAP S.p.a. con l'obiettivo di razionalizzazione societaria e contenimento dei costi (sia interni che esterni, con particolare riferimento a quelli relativi agli organi sociali), con effetti civilistici a partire dal 13.11.2020 e fiscali e contabili retroattivamente, a partire dal 01.01.2020. Successivamente alla fusione ed alla cessione dell'ultima concessione gestita (afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria) la società è stata poi posta in liquidazione volontaria, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29.04.2021; la relativa iscrizione presso il registro delle

imprese è avvenuta il 31.05.2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Ad oggi le procedure liquidatorie risultano ancora in corso, con la gestione dell'esercizio 2023 da parte dei Liquidatori che, in assenza di attività produttive, è stata caratterizzata dalle azioni volte alla cessione e dismissione degli attivi, alla gestione e pagamento dei debiti del passivo nonché alla gestione dei contenziosi, delle proprietà immobiliari e al contenimento dei costi di gestione (delibera dell'assemblea dei soci del 29.04.2024).

Rispetto alle tempistiche, nella medesima delibera si può rilevare che, pur cercando di contingentare quanto possibile l'evoluzione della procedura liquidatoria, la sua risoluzione sconta il procrastinarsi dei tempi dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione nonché la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	11100280012
Denominazione	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	29.04.2021
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura in corso – La società è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, in data 29.04.2021. La relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31.05.2021.
Data di nomina dei liquidatori	29.04.2021
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	I tempi di risoluzione della procedura scontano il procrastinarsi dei tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili

2.4. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. – S.I.I. S.p.a.

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 19,99% delle quote. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in SII S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in S.I.I. S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà

territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese, in linea con il Piano Industriale 4.0 approvato dall'Assemblea di SMAT S.p.a. in data 26 giugno 2020, e come il mantenimento della partecipazione non comporti oneri per la stessa.

Nell'ambito territoriale di riferimento di SII S.p.a. è in corso la ridefinizione dell'affidamento del servizio idrico integrato a seguito di scadenza della precedente gestione.

2.5. Nord Ovest Servizi S.p.a. – NOS S.p.a.

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante nell'ambito dei servizi pubblici della città di Asti.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in NOS S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato come la partecipazione in NOS S.p.a. consenta di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Come evidenziato dalla capogruppo, NOS S.p.A. è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni e, stante l'attuale situazione, non si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, propedeutici all'elaborazione di un piano di razionalizzazione che comprenda la partecipazione in NOS S.p.a.

2.6. Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento

La società Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote.

La società, posta in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di fallimento, tutt'ora in corso. In particolare, l'Arbitrato che ha avuto luogo con l'AATO 1 Palermo si è concluso con il deposito del Lodo finale in data 25/06/2015, poi notificato dalla Curatela Fallimentare della società in data 26/11/2015; avverso le decisioni prese, l'AATO 1 Palermo ha quindi proposto appello presso la Corte di Palermo che, confermando sia i lodi non definitivi del 2012 e del 2015 sia il lodo definitivo del 25/06/2015, ha depositato la sentenza in data 08/01/2021. Avverso tale decisione, AATO 1 Palermo è ricorso in Cassazione.

APS S.p.a., in proprio e quale capofila dell'ATI aggiudicataria della gara, si è costituita in giudizio in data 16.7.2021, proponendo controricorso. Si è in attesa della data di fissazione dell'udienza.

Rispetto alle attività per addivenire alla conclusione delle procedure si segnala che risulta essersi conclusa la liquidazione dei beni mobili strumentali, residuando solo arredi e macchinari utilizzati dal curatore nella sede operativa. Risulta altresì in corso l'attività di recupero di quei crediti per cui è già stata attivata la fase giudiziale (decreti ingiuntivi) mentre si sta procedendo alla cessione in blocco dei crediti non azionati giudizialmente.

Si ricorda che la partecipazione detenuta da SMAT S.p.a. risulta essere interamente svalutata e che, conseguentemente all'avvio della Procedura Fallimentare e nomina dei Curatori Fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo a SMAT S.p.a.

Stato di attuazione della procedura concorsuale (fallimento) della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	05599880829
Denominazione	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura fallimentare in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di fallimento	-
Data di nomina dei curatori fallimentari	29/10/2013 – Curatore fallimentare 19/04/2012 – Procuratori 30/07/2010 – Liquidatori
Stato di avanzamento della procedura	Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca	-
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

2.7. Mondo Acqua S.p.a.

La società Mondo Acqua S.p.a. era una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote.

Tuttavia nell'ambito della riorganizzazione in corso a livello di ambito territoriale Mondo Acqua S.p.a.:

- è diventata totalmente pubblica con l'acquisto delle quote prima private da parte della società C.A.L.S.O. S.p.a. (totalmente pubblica);
- ha acquisito nel corso del 2024 quote in CO.GE.S.I S.c.r.l. (nuovo gestore unico);
- si fonderà con C.A.L.S.O. S.p.a. al fine di creare una nuova realtà che godrà di un maggior peso all'interno della società unica CO.GE.S.I. S.c.r.l.

A seguito della costituzione del nuovo gestore unico dell'ATO 4, la capogruppo SMAT S.p.a. aveva già evidenziato la futura elaborazione di un piano di razionalizzazione al fine di consentire l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.a. nel nuovo gestore unico costituito. In tal senso, nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente aveva confermato l'iniziale indirizzo di cessione/alienazione delle quote detenute da SMAT S.p.a. Tuttavia l'evoluzione delle procedure e le tempistiche correlate sono coordinate e influenzate dalla riorganizzazione in essere nell'ATO 4.

Stato di attuazione della procedura di alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	02778560041
Denominazione	Mondo Acqua S.p.a.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	La procedura sconta le tempistiche dettate dalla riorganizzazione dell'ATO 4
Tipologia di procedura	-
Data di avvio della procedura	-
Stato di avanzamento della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	-
Ulteriori informazioni	-

2.8. Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente – Environment Park S.p.a.

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. La capogruppo SMAT S.p.a. ha confermato la strumentalità della partecipazione ed il mantenimento della stessa senza processi di razionalizzazione.

2.9. Galatea S.c.a.r.l.

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Pecetto Torinese per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 (Tribunale di Torino - Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2023 l'Ente ha confermato il proseguo della dismissione della partecipazione secondo l'iter delle procedure di liquidazione, ad oggi in corso.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione o scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	01523550067
Denominazione	Galatea S.c.a.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	20/10/2017
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura in corso
Data di nomina dei liquidatori	20/10/2017
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	-

Comune di Pecetto Torinese
Razionalizzazione periodica 2024 delle società partecipate al 31.12.2023
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

In seguito all'entrata in vigore del D. lgs. 201/2022, dall'esercizio 2023, i provvedimenti ex art. 20 del D. lgs. 175/2016 dovranno dare conto specificatamente "delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione" (co. 5 art. 17 del D. lgs. 201/2022).

Indice

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Pecetto Torinese, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	3
2. Società partecipate oggetto dell'analisi.....	4
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica.....	7
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	7
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	10
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie.....	14
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	19
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica.....	20
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato.....	21
Appendice n. 1: il modello di analisi di bilancio	24
Appendice n. 2: la normativa di riferimento.....	31

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

Come poi evidenziato dalla medesima Sezione nella delibera n. 3/2024/INPR è inoltre utile ricordare che *“La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.*

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno.”

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *“a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *“Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano*

tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Sempre la Corte dei Conti Emilia Romagna ha ricordato che:

- *delibera n. 10/2022/VSGO: "... si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)""*
- *delibera n. 6/2024/VSGO: "...L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea. ... In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno "scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri "indici presuntivi" (...) La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione ... il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 ... aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme."sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente",*

il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l'ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto "Pubblica amministrazione" unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Ulteriormente, in relazione alle società indirette, la Corte dei Conti Lombardia, nella delibera n. 99/2022/VSG, ha ricordato come si ravvisi controllo pubblico indiretto nel caso di società "detenuta da una fondazione in controllo pubblico seppure congiunto".

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 58/2020/VSG, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *"una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata", e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l'omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) "costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l'Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell'ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...".*

Nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate.

Sempre in relazione all'ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell'art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall'attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).
- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art.

20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.

- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell'art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati

economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Come poi argomentato dalla Corte dei Conti Campania, stante la lett. a) del co. 2. del D. Lgs. 175/2016 che prevede "...", "il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.

Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione" (deliberazione n. 240/2023/VSG). Occorre quindi motivare concretamente la stretta necessità e la scelta di mantenimento di una partecipazione in quanto limitarla, "richiamando apoditticamente "la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria" della stessa", dunque senza sostenere la scelta con "alcun dato economico" o "alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell'adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale", non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 "di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione" (deliberazione n. 250/2023/VSG).

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 7/2022/VSG, ricordando che "... mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni

(incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata".

Al riguardo, quindi, ... evidenziano come ... sia valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, ... sottolineando a tal proposito come la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che, "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità". In merito all'esercizio di tale autonomia, infine, va evidenziato quanto già ribadito da questo Collegio secondo cui: "Sul punto resta inteso che l'esercizio di tale autonomia non può certo travalicare i parametri di legalità segnati dal D. lgs. n. 175 del 2016 ...". La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi "solo ad una valutazione economica" in quanto è necessario venga fornita "adeguata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente".

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- o società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- o società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- o società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Nel merito, ricordando come la lett. a) del co. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 evidenzia esplicitamente la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione nel caso di *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”*, secondo la Sezione Campania della Corte dei Conti

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

La Corte dei Conti Piemonte nella delibera n. 133/2024/VSG ha evidenziato l'indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altre sezioni in diverse delibere ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui *“la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è*

necessario che ricorra anche la “stretta necessità” ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell’acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto “l’attività di analisi dell’assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione externalizzata.

Si tratta dunque di un’occasione in cui l’Ente è chiamato a verificare sia l’impatto delle partecipate sugli equilibri dell’ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).”

In tal senso, anche in fase di revisione periodica delle partecipazioni, le Amministrazioni devono verificare e confermare l'attualità della scelta partecipativa in origine operata intervenendo (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) su quelle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o externalizzata del servizio;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell’intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell’ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall’amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell’ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l’investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l’Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. lgs. 201/2022 e dal D. lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *"1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201."
- art. 14 D. lgs. 201/2022: *"... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. ... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ...”

- art. 17 D. lgs. 201/2022: “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato...

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

La lettura congiunta della normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016 e nel D. Lgs. 201/2022, rafforza l'indirizzo fornito dalla Sezione Veneto della Corte dei Conti, nella delibera n. 219/2023/PASP, secondo cui “la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene” superando così le “tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione. ... La qualificazione di “interesse generale”” va così “ad aggiungersi (e non a sostituirsi), alla dimostrazione della “stretta necessità” per la comunità di riferimento dell'attività da svolgere in

funzione: in tal senso, la motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP, deve contenere sia la prima che la seconda argomentazione."

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- o società che non svolgono alcuna delle attività ammesse (vedasi paragrafo 3.1);
- o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- o partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Nel merito è importante ricordare come alla ricorrenza di uno o più dei suddetti parametri non sia sempre collegata l'automatica adozione di azioni di razionalizzazione; occorre analizzare la situazione puntuale rispetto alla realtà osservata ed al contesto di riferimento. Come ricordato infatti dalla Corte dei Conti Emilia Romagna, nella delibera n. 6/2024/VSGO, *"la ricorrenza di uno dei parametri di cui all'art.20 non comporta necessariamente l'adozione da parte degli enti soci di provvedimenti di alienazione o di altre azioni di razionalizzazione ma possa consentire anche un motivato mantenimento (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 19/2020/REF)"*.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG): *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)". Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa "non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP)."

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 240/2023/VSG), ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente

sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell’attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione

dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, intitolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."*

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come *"il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".*

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di

gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *"per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp"* è necessario porre in essere *"un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio"*, che deve anche *"considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento"*. Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato

l'importanza di indicare nel piano *“il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi”*, al fine di evitare *“carenze motivazionali”*.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla

formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *"La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul "Gruppo ente territoriale". Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a*

quest'ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci" (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *"L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare". Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 12 novembre 2024.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, adottato entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle *"Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 20 novembre 2019 con il documento *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento*

delle partecipazioni pubbliche”; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018; tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni.

Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta: *“L’adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché “suggerito” e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello “standard” di atto di ricognizione all’uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l’attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.*

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all’assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all’ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde).”

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, e tenuto conto delle indicazioni emerse nell’orientamento sopra richiamato, il Comune di Pecetto Torinese ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Poiché alla data di conduzione dell’analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con specifiche previsioni formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 20 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 12 novembre 2024, nonché con ulteriori informazioni ove ritenute opportune e funzionali alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest’ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02. *Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*

02.03. *Grafico delle relazioni tra partecipazioni*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01. ** Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*

03.02. ** Condizioni art. 20 co. 2*

03.03. ** Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. ***Contenimento costi*

05.02. ***Cessione/Alienazione quote*

05.03. ***Liquidazione*

05.04. ***Fusione/Incorporazione*

05.05. ****Riepilogo*

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata, ove necessario*

*** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione eventualmente definita e riconducibile alla categoria*

**** scheda predisposta ove necessario*

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	PASSIVITA' CONSOLIDATE
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazione delle rimanenze	
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	
Costi esterni operativi	
Valore aggiunto	
Costi del personale	
EBITDA	
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	
EBIT CARATTERISTICO	
Risultato dell'area accessoria	
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	
EBIT AZIENDALE	
Risultato dell'area straordinaria	
EBIT CORRENTE	
Oneri finanziari	
EBT	
Imposte sul reddito	
RISULTATO NETTO	

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.

2a correlazione – Capitale investito → Margine operativo netto: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dml/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti).

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili)
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazioni solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt.	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto
Incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT Az.	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Incidenza della gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità > 1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Indice liquidità secondaria	$\text{Attivo corrente} / \text{Passivo corrente}$	Se <1 , segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	$\text{Clienti} + \text{Magazzino} - \text{Fornitori}$	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP} / (\text{Consumi} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Durata media magazzino prodotti finiti	$\text{Rim prodotti finiti} / (\text{ricavi di vendita} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	$\text{EBITDA} / \text{CI}$	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere

ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del **D. lgs. 201/2022**, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.
4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

ALLEGATO C

COMUNE DI PECETTO TORINESE

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI AL 31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2*
 - 03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria*
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi**
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote**
 - 05.03. Liquidazione**
 - 05.04. Fusione/Incorporazione**
 - 05.05. Riepilogo ***

* scheda predisposta per ogni società, ove necessario

** scheda predisposta eventualmente per ogni nuova azione definita, riconducibile alla categoria

*** scheda predisposta ove necessario

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE AL
31.12.2023
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente: 90002610013

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2020 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2021 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2022 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2023 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: LORELLA

Cognome: LONGO

Recapiti:

Indirizzo: VIA UMBERTO I 3 - 10020 PECETTO TORINESE (TO)

Telefono: 011/8609218

Fax: 011/8609073

Posta elettronica: info@pec.comune.pecetto.to.it; info@comune.pecetto.to.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
Dir_1	07401840017	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	29/09/1997	Via Maria Vittoria, 19 - 10123 Torino (TO)	Attiva		0,06%	3,18%	Cod. ATECO 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca Cod. ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	NO	nessuno	NO		NO	NO
Dir_2	07937540016	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	17/02/2000	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		0,00007%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie Cod. ATECO 35.11.00 - Produzione di energia elettrica Cod. ATECO 35.21.00 - Produzione di gas	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	SI	NO

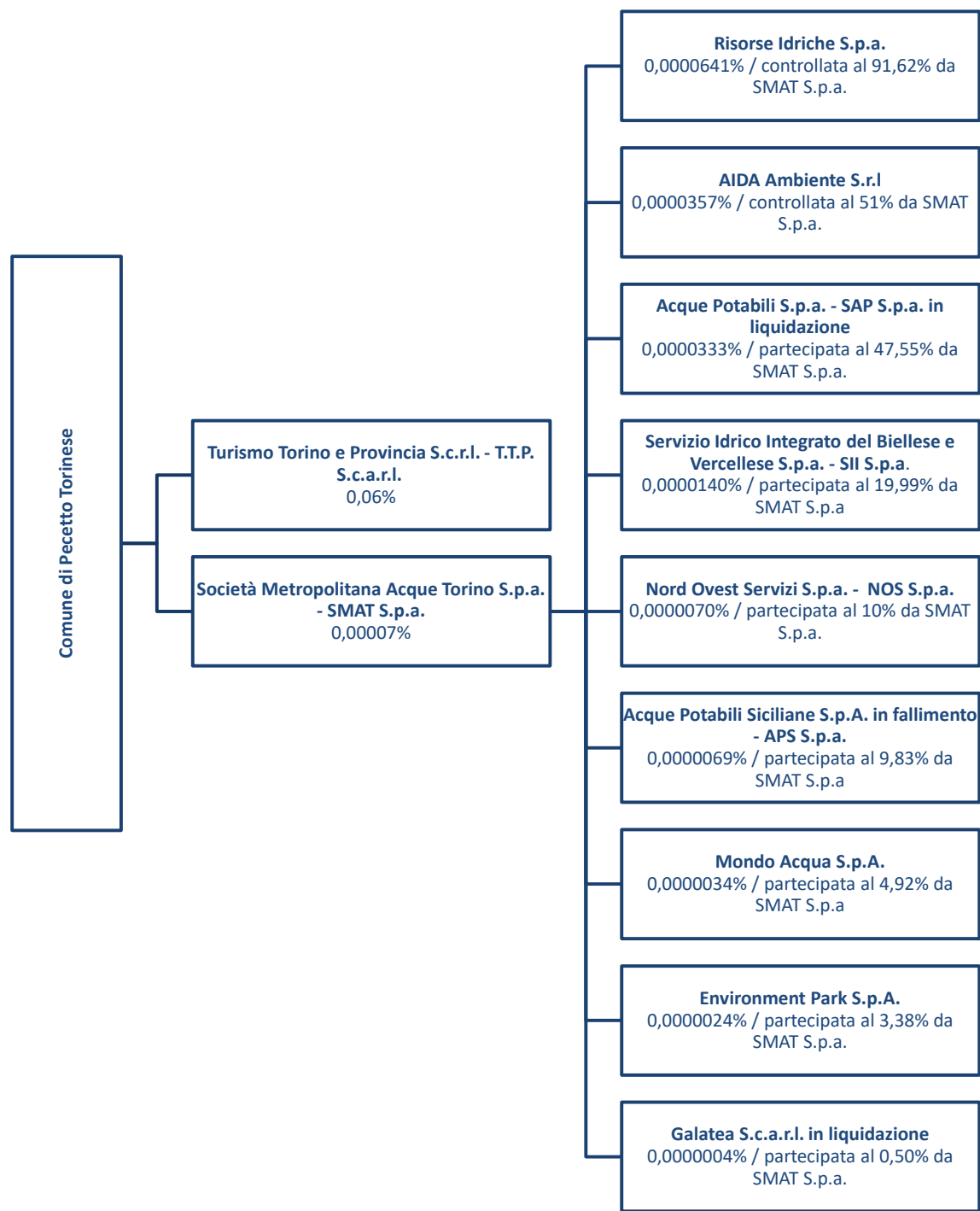
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Data di costituzione	Sede Legale	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	% Quota soggetto privato	Settore di attività	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Tipo di controllo TUSP	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
Ind_1	06087720014	Risorse Idriche S.p.a.	01/03/1991	Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	91,62%	0,0000641%	0,00%	Cod. ATECO 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici Cod. ATECO 71.12.20 - Servizi di Progettazione di Ingegneria Integrata	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite consociamenti	SI	SI	NO
Ind_2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	01/08/2008	Via Collegno, 60 - 10044 Pinerive (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	51,00%	0,0000357%	0,00%	Cod. ATECO 37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico Cod. ATECO 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite consociamenti	SI	SI	NO
Ind_3	11100280012	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	05/03/2014	Corso XI Febbraio, 22 - 10152 Torino (TO)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2021	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	47,55%	0,0000333%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_4	94005970028	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	22/02/1992	Via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli (VC)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	19,99%	0,0000140%	0,00%	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_5	08448160013	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	24/04/2002	Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	10,00%	0,0000070%	75,00%	Cod. ATECO 64.20.00 - Attività delle società di partecipazione (Holding)	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)	NO	nessuno	NO		NO
Ind_6	05599880029	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a	27/02/2007	Via Principe Di Villafranca, 46 - 90141 Palermo (PA)	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazioni)	2013	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	9,83%	0,0000069%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua Cod. ATECO 37.00.00 - Gestione delle reti fognarie	Erogazione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_7	02778560041	Mondo Acqua S.p.a.	29/08/2000	Via Venezia, 6/B - 12084 Mondovì (CN)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	4,92%	0,0000034%	n.d.	Cod. ATECO 36.00.00 - Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua	Gestione del Servizio Idrico Integrato	NO	nessuno	NO		NO
Ind_8	07154400019	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	10/06/1996	Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO)	Attiva		Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	3,38%	0,0000024%	11,27%	Cod. ATECO 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	NO	nessuno	NO		NO
Ind_9	01523550067	Galatea S.c.a.r.l.	06/02/1992	Via Spalto Marengo, 93 - 15100 Alessandria (AL)	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2017	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	0,50%	0,0000004%	n.d.	Cod. ATECO 70.22 - Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	Costruzione e conduzione impianto di depurazione	NO	nessuno	NO		NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soqgetti pubblici e privato

in tal caso specificare il riferimento normativo

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)

- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)

- È una società benefit ex art. 1, commi 376 - 384, L. n. 208/2015

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)

Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., operando conformemente a quanto previsto dall'art.13 della LR 14/2016, ha per oggetto servizi di interesse generale nonché servizi strumentali alle funzioni degli enti soci occupandosi dell'organizzazione, nell'ambito turistico di riferimento, dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. Possono altresì essere svolti dalla società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci.

Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato

in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:

☐	MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐	ENAC
☐	ARERA	☐	AGCOM
☐	ART		

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_1

Denominazione società partecipata:

Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	72,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	Collegio sindacale

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	2.798.196,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	31.200,00
Compensi incarico di revisione legale	

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	1.074,00
2022	3.361,00
2021	2.295,00
2020	2.332,00
2019	1.234,00
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00
2014	897,00
2013	668,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2023	5.801.375,00
2022	4.096.578,00
2021	2.994.298,00
2020	2.253.223,00
2019	3.745.850,00
2018	4.739.273,00
2017	4.664.459,00
2016	3.835.525,00
2015	4.103.910,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	4.297.417,00

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Si conferma il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizi di interesse generale di accoglienza e promozione turistica del territorio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni. L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2020	2021	2022	2023	Passivo	2020	2021	2022	2023
ATTIVO FISSO	12.365	10.989	7.042	10.052	MEZZI PROPRI	1.397.181	1.399.476	1.402.837	1.403.911
Immobilizzazioni immateriali	2.696	543	140	94	Capitale sociale	835.000	835.000	835.000	835.000
Immobilizzazioni materiali	9.669	9.005	5.461	8.598	Riserve	559.849	562.181	564.476	567.837
Immobilizzazioni finanziarie	0	1.441	1.441	1.360	Utile di esercizio	2.332	2.295	3.361	1.074
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	6.532.260	8.134.272	9.492.239	9.461.736	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.582.693	3.855.914	3.978.589	4.164.979
Magazzino	4.143.711	69.195	66.662	31.644					
Liquidità differite	326.550	4.037.336	4.788.344	4.003.153					
Liquidità immediate	2.061.999	4.027.741	4.637.233	5.426.939					
					PASSIVITA' CORRENTI	1.564.751	2.889.871	4.117.855	3.902.898
CAPITALE INVESTITO (CI)	6.544.625	8.145.261	9.499.281	9.471.788	CAP. DI FINANZIAMENTO	6.544.625	8.145.261	9.499.281	9.471.788

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	362.965	1.091.074	2.188.293	3.812.590
Variazione delle rimanenze	-256	729	-337	-2.696
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1.890.258	1.903.224	1.908.285	1.988.785
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.252.967	2.995.027	4.096.241	5.798.679
Costi esterni operativi	1.618.352	2.671.927	4.469.170	5.297.124
Valore aggiunto	634.615	323.100	-372.929	501.555
Costi del personale	2.667.975	2.629.175	2.737.912	2.798.196
EBITDA	-2.033.360	-2.306.075	-3.110.841	-2.296.641
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	220.214	478.238	277.312	242.122
EBIT CARATTERISTICO	-2.253.574	-2.784.313	-3.388.153	-2.538.763
Risultato dell'area accessoria	2.257.778	2.822.919	3.407.875	2.538.831
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	676	592	1.812	29.831
EBIT AZIENDALE	4.880	39.198	21.534	29.899
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	4.880	39.198	21.534	29.899
Oneri finanziari	675	681	541	511
EBT	4.205	38.517	20.993	29.388
Imposte sul reddito	1.873	36.222	17.632	28.314
RISULTATO NETTO	2.332	2.295	3.361	1.074

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
Rapporto di indebitamento	4,82	5,77	5,75	MT/MP
Elasticità impieghi	740,22	1347,95	941,28	Att corrente/AFN
Composizione MT	42,84%	50,86%	48,38%	Db/MT
	57,16%	49,14%	51,62%	Dml/MT
Margine di struttura primario	1.388.487	1.395.795	1.393.859	MP-AFN
Margine di struttura secondario	5.244.401	5.374.384	5.558.838	MP+Pml-AFN
Grado copertura AFN	127,35	199,21	139,66	MP/AFN
Grado copertura AFN di 2 livello	478,24	764,19	554,01	(MP+ Pml)/AFN

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
ROA	0,48%	0,23%	0,32%	EBIT/CI
ROS	3,59%	0,98%	0,78%	EBIT/Ricavi netti
Asset Turnover	13,40%	23,04%	40,25%	Ricavi netti/CI
Leva operativa	5,00%	-2,00%	1,00%	Delta EBIT/Delta ricavi netti
ROE	0,16%	0,24%	0,08%	Rn/PN
Tasso di autofinanziamento	0,16%	0,24%	0,08%	Rn-Dividendi/PN
Costo medio mezzi di terzi	0,01%	0,01%	0,01%	OF/MT
ROI	-198,77%	-241,44%	-180,83%	RisOpCaratt/CI netto caratteristico

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
CCN finanziario	5.244.401	5.374.384	5.558.838	Attivo corrente - Passivo Corrente
Margine di tesoreria	5.175.206	5.307.722	5.527.194	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente
Indice liquidità primaria	2,79	2,29	2,42	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente
Indice liquidità secondaria	2,81	2,31	2,42	Attivo corrente/Passivo corrente
Capitale circolante operativo	-1.247.263	-1.096.083	-1.355.407	Clienti + Magazzino - Fornitori
Indice di ritorno liquido dell'attivo	-28,31%	-32,75%	-24,25%	EBITDA/CI

- Valutazioni sull'andamento di Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l. -**Profilo di solidità**

Sotto il profilo della solidità, l'azienda presenta un rapporto di indebitamento elevato, sopra la soglia di rischio di 3, evidenziando la dipendenza finanziaria da terze economie.

L'attivo patrimoniale risulta caratterizzato principalmente da attivo corrente, mostrando una struttura patrimoniale snella ed elastica e una buona capacità di allocazione delle fonti e degli impieghi.

La composizione dei mezzi di terzi vede nel 2023 una leggera preponderanza dei debiti a medio-lungo termine, preferibile in virtù dell'orizzonte temporale più lungo per la loro esigibilità rispetto alle passività correnti.

Infine, i margini di struttura primario e secondario sono ampiamente positivi, a dimostrazione della capacità dei mezzi propri dell'azienda di coprire l'ammontare dell'attivo fisso: tali indici vanno però contestualizzati col valore estremamente contenuto dell'attivo fisso.

Profilo di redditività

Dal punto di vista della redditività, la società chiude l'esercizio con un risultato netto in sostanziale pareggio (Euro 1.074). I ricavi sono incrementati rispetto al 2022, anche se il risultato positivo è ascrivibile principalmente ai contributi ricevuti: contestualmente, infatti, hanno subito un aumento anche i costi operativi e del personale. Tali circostanze hanno determinato una riduzione dell'EBITDA, che assume valore negativo, anche in considerazione del fatto che esso non viene influenzato dai ricavi attinenti alla gestione accessoria, in cui confluiscono le principali voci di ricavo della società.

Per questo motivo, i principali indici di redditività mostrano risultati molto bassi. Il ROE passa dallo 0,24% nel 2022 allo 0,08% nel 2023, il ROA assume un valore dello 0,32% ed il ROI presenta un valore negativo piuttosto elevato e pari a -180,835%. La forte negatività di tale indice è riconducibile, come per l'EBITDA, al fatto che lo stesso non tiene considerazione della gestione accessoria nella quale confluiscono le principali voci di ricavo della Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., la quale fa fronte alla propria gestione attraverso la percezione di rimborsi spese di funzionamento e attraverso i contributi ordinari e su progetto ricevuti.

Profilo di liquidità

In merito alla liquidità, l'azienda presenta risultati soddisfacenti. In particolare, il CCN finanziario conferma il trend leggermente positivo anche per il 2023, a dimostrazione della capacità di TTP S.c.r.l. di far fronte alle fonti di finanziamento correnti con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Analoga informazione è ottenibile dal margine di tesoreria che, con valore positivo, indica la buona solvibilità a breve dell'azienda.

Gli indici di liquidità primaria e secondaria assumono entrambi valori ben sopra la soglia di sicurezza ed in crescita rispetto all'esercizio precedente. Ciò dimostra il buon equilibrio in termini di finanziamento dell'attivo immobilizzato.

Gli unici aspetti meritevoli di attenzione in senso contrario riguardano da una parte l'indice di ritorno liquido dell'attivo, che assume un valore estremamente negativo, da contestualizzare con il fatto che il calcolo dell'EBITDA, come già spiegato, non tiene in considerazione l'impatto della gestione accessoria; dall'altra, il capitale circolante operativo, che si attesta su un valore negativo per il terzo anno di fila, segnala la potenziale difficoltà di finanziare le operazioni a breve termine con risorse correnti.

Conclusione

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. presenta un quadro eterogeneo, con punti di forza e alcune criticità. La solidità patrimoniale evidenzia un rapporto di indebitamento elevato, indicativo di una forte dipendenza da fonti esterne, bilanciata però da una struttura patrimoniale snella ed elastica e dalla capacità dei mezzi propri di coprire l'attivo fisso, sebbene questo sia estremamente contenuto. Sul fronte della redditività, nonostante il risultato netto in pareggio, gli indici economici appaiono molto bassi, penalizzati dalla natura della gestione accessoria che contribuisce in modo determinante ai ricavi, ma non è inclusa nei calcoli dell'EBITDA e di alcuni indici chiave, che riflettono le difficoltà nell'area operativa. La liquidità si presenta soddisfacente, con un capitale circolante netto e un margine di tesoreria positivi e in crescita, dimostrando la capacità dell'azienda di gestire efficacemente gli impegni finanziari a breve termine. Tuttavia, la negatività dell'indice di ritorno liquido dell'attivo riflette il peso delle specificità contabili legate alla gestione accessoria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo</i>	☒
<i>Normativa di settore</i>	
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione</i>	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) <i>in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione</i>	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -, capogruppo del Gruppo SMAT, opera mediante affidamento "in house providing" nella gestione del servizio idrico, in qualità di Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. L'affidamento è avvenuto con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 173 del 27.05.2004 ed è stato riconfermato, sino al 31.12.2033, con deliberazione dell'ATO n. 3 Torinese n. 598/2016. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
--

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato <i>in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:</i>	☒
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☒ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	1.028	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 1 membri supplenti
Numero amministratori	5	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	4	
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro	
Costo del personale	61.478.678,00
Compensi amministratori	306.705,00
Compensi componenti organo di controllo	98.800,00
Compensi incarico di revisione legale	74.000,00 *

* dato arrotondato composto da 66 migliaia di euro per la revisione legale e oltre a circa 8 migliaia di euro per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Importi in euro		
Risultato d'esercizio (g)	Risultato netto del Conto Economico di esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo d'esercizio
2023	41.451.216,00	41.291.066,00
2022	41.584.175,00	43.363.814,00
2021	34.195.314,00	33.988.280,00
2020	23.684.331,00	23.194.685,00
2019	40.102.229,00	39.540.366,00
2018	51.796.714,00	52.352.841,00
2017	60.427.907,00	60.390.653,00
2016	61.548.845,00	60.938.868,00
2015	55.495.249,00	56.377.535,00
2014	42.752.766,00	
2013	42.825.467,00	

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2023	385.925.669,00	9.178.006,00
2022	371.993.785,00	9.603.339,00
2021	342.945.457,00	4.348.863,00
2020	327.920.051,00	3.938.409,00
2019	335.272.542,00	3.858.137,00
2018	339.883.131,00	2.776.214,00
2017	340.763.674,00	3.431.667,00
2016	344.807.769,00	2.873.840,00
2015	331.920.281,00	518.288,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	366.954.970,33	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Considerazioni sugli affidamenti in house in essere ex art. 17 co. 5 del D.Lgs. 201/2022

L'affidamento in house alla società SMAT S.p.a. del servizio idrico integrato (servizio pubblico locale a rete ex art. 2, co. 1 lett. d), del D.lgs. 201/2022) non risulta, per sua natura, di diretta competenza del Comune di Pecetto Torinese ma è definito a livello di ambito territoriale ottimale dall'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese (Deliberazione della Conferenza d'Ambito n.173/2004 e n.598/2016), realtà cui sono demandate le valutazioni di opportunità dello stesso. Il controllo sull'affidamento, sull'erogazione del servizio e sulla regolazione tariffaria sono esercitati da ATO n. 3 Torinese e da ARERA. A livello territoriale, per quanto noto a questa Amministrazione, non si rilevano situazioni o disequilibri in termini di efficienza e qualità dei servizi nonché rispetto dei contratti di servizio che possano comportare la revisione della scelta di affidamento in essere.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Si conferma il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale come gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale. Allo stato, non sussistono condizioni che richiedano l'adozione di azioni di razionalizzazione. Pur in assenza delle stesse, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Dir_2
Denominazione società partecipata:	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un’analisi degli ultimi bilanci di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.

- Introduzione -

L'analisi del bilancio di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. per l'anno 2023 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni.

L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2020	2021	2022	2023	Passivo	2020	2021	2022	2023
ATTIVO FISSO	915.328.867	953.845.301	991.384.226	1.071.204.120	MEZZI PROPRI	661.311.032	690.818.881	727.718.890	761.136.953
Immobilizzazioni immateriali	742.567.524	779.350.550	816.188.388	893.590.891	Capitale sociale	345.533.762	345.533.762	345.533.762	345.533.762
Immobilizzazioni materiali	143.015.852	143.509.181	139.655.640	140.682.957	Riserve	292.092.939	311.089.805	340.600.953	374.151.975
Immobilizzazioni finanziarie	29.745.491	30.985.570	35.540.198	36.930.272	Utile di esercizio	23.684.331	34.195.314	41.584.175	41.451.216
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	275.050.133	287.874.548	414.644.333	374.497.883	PASSIVITA' CONSOLIDATE	322.063.240	331.674.620	459.280.923	365.949.464
Magazzino	12.788.367	8.045.393	8.974.858	10.274.984					
Liquidità differite	225.064.276	233.119.980	281.569.206	254.085.497					
Liquidità immediate	37.197.490	46.709.175	124.100.269	110.137.402	PASSIVITA' CORRENTI	207.004.728	219.226.348	219.028.746	318.615.586
CAPITALE INVESTITO (CI)	1.190.379.000	1.241.719.849	1.406.028.559	1.445.702.003	CAP. DI FINANZIAMENTO	1.190.379.000	1.241.719.849	1.406.028.559	1.445.702.003

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2020	2021	2022	2023
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	418.361.000	423.529.110	458.201.458	478.092.394
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi	8.543.000	11.222.719	3.726.419	5.642.159
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	426.904.000	434.751.829	461.927.877	483.734.553
Costi esterni operativi	246.451.000	238.833.035	267.084.874	288.685.655
Valore aggiunto	180.453.000	195.918.794	194.843.003	195.048.898
Costi del personale	60.701.000	65.414.922	60.745.887	61.478.678
EBITDA	119.752.000	130.503.872	134.097.116	133.570.220
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	86.364.000	87.539.130	95.744.472	99.661.058
EBIT CARATTERISTICO	33.388.000	42.964.742	38.352.644	33.909.162
Risultato dell'area accessoria	3.938.000	4.348.863	15.698.599	16.481.054
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	940.000	3.358.792	3.864.207	9.878.032
EBIT AZIENDALE	38.266.000	50.672.397	57.915.450	60.268.248
Risultato dell'area straordinaria	-1204000	0	1235436	1990447
EBIT	37.062.000	50.672.397	59.150.886	62.258.695
Oneri finanziari	4.376.000	3.961.193	4.301.398	7.746.486
EBT	32.686.000	46.711.204	54.849.488	54.512.209
Imposte sul reddito	10.206.000	12.515.890	13.265.313	13.060.993
RISULTATO NETTO	22.480.000	34.195.314	41.584.175	41.451.216

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
Rapporto di indebitamento	0,8	0,93	0,9	MT/MP
Elasticità impieghi	0,3	0,42	0,35	Att corrente/AFN
Composizione MT	39,79%	32,29%	46,54%	Db/MT
	60,21%	67,71%	53,46%	Dml/MT
Margine di struttura primario	-263.026.420	-263.665.336	-310.067.167	MP-AFN
Margine di struttura secondario	68.648.200	195.615.587	55.882.297	MP+Pml-AFN
Grado copertura AFN	0,72	0,73	0,71	MP/AFN
Grado copertura AFN di 2 livello	1,07	1,20	1,05	(MP+ Pml)/AFN

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
ROA	4,08%	4,21%	4,31%	EBIT/CI
ROS	11,96%	12,91%	13,02%	EBIT/Ricavi netti
Asset Turnover	34,11%	32,59%	33,07%	Ricavi netti/CI
Leva operativa	2,63	0,24	0,16	Delta EBIT/Delta ricavi netti
ROE	4,95%	5,71%	5,45%	Rn/PN
Tasso di autofinanziamento	4,95%	5,71%	5,45%	Rn-Dividendi/PN
Costo medio mezzi di terzi	0,72%	0,50%	1,13%	OF/MT
Rapporto di indebitamento finanziario	0,44	0,5	0,52	MT esplicitamente onerosi/MP
Costo dell'indebitamento finanziario	1,31%	1,18%	1,97%	OF/MT esplicitamente onerosi
ROI	4,33%	3,51%	2,94%	RisOpCaratt/CI netto caratteristico

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	2021	2022	2023	FORMULA
CCN finanziario	68.648.200	195.615.687	55.882.297	Attivo corrente - Passivo Corrente
Margine di tesoreria	60.602.807	186.640.729	45.607.313	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente
Indice liquidità primaria	1,28	1,85	1,14	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente
Indice liquidità secondaria	1,31	1,89	1,18	Attivo corrente/Passivo corrente
Capitale circolante operativo	150.091.078	179.898.765	165.130.824	Clienti + Magazzino - Fornitori
Indice di ritorno liquido dell'attivo	10,51%	9,54%	9,24%	EBITDA/CI

- Valutazioni sull'andamento di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a. -

Profilo di solidità

Nel 2023, la solidità patrimoniale di SMAT S.p.A. ha subito una serie di variazioni significative, legate principalmente all'aumento dell'attivo fisso netto e alla diminuzione del margine di struttura secondario. L'incremento dell'attivo fisso netto è dovuto all'aumento del valore dei beni in concessione tra le immobilizzazioni immateriali. L'investimento in beni in concessione, che rappresentano infrastrutture essenziali per il servizio offerto da SMAT, riflette una strategia di sviluppo e manutenzione a lungo termine, aumentando leggermente la rigidità della struttura patrimoniale. L'aumento dell'attivo fisso netto è indicativo di un impegno strategico nelle infrastrutture, anche se questo ha reso la struttura patrimoniale meno flessibile rispetto al 2022, e ha causato un'ulteriore diminuzione del margine di struttura primaria, che presenta un valore largamente negativo. Inoltre, il margine di struttura secondario è sceso drasticamente da 195.615.587 euro a 55.882.297 euro, segnando una variazione negativa del 71,4%. Questa riduzione è principalmente dovuta al forte aumento delle passività correnti. La scadenza del prestito obbligazionario al 14 aprile 2024 ha trasferito il debito dalle passività consolidate a quelle correnti, riducendo quindi le passività a lungo termine e limitando la copertura degli investimenti durevoli. Questa situazione determina una minore copertura degli impieghi fissi con risorse permanenti, implicando una maggiore esposizione a breve termine e richiedendo una gestione attenta del rifinanziamento del debito.

Profilo di redditività

La redditività di SMAT nel 2023 è rimasta complessivamente stabile, sebbene sia stata influenzata dall'aumento dei mezzi di terzi e del costo dell'indebitamento finanziario. L'incremento dei mezzi di terzi esplicitamente onerosi ha comportato un aumento del costo complessivo dell'indebitamento, con una conseguente crescita degli oneri finanziari per SMAT. Questo incremento degli interessi passivi ha ridotto il margine di redditività, portando a una leggera contrazione del ROI (Return on Investment). La contrazione del ROI è il risultato dell'aumento del capitale investito netto caratteristico, necessario per finanziare gli investimenti in infrastrutture e il mantenimento dei beni in concessione. Ciononostante, ROS (Return on Sales), ROE (Return on Equity) e ROA (Return on Assets), presentano valori pressoché stazionari, per cui il giudizio sulla redditività rimane comunque positivo.

Profilo di liquidità

Il profilo della liquidità per SMAT nel 2023 presenta un quadro influenzato negativamente dall'aumento delle passività correnti. Il decremento più evidente riguarda il margine di tesoreria, anche a causa della diminuzione delle liquidità differita dovuta alla corrispondente decrescita dei crediti verso altri. In generale, quasi tutti gli indici di liquidità hanno subito un peggioramento rispetto al 2022, principalmente a causa dell'aumento del passivo corrente per via della scadenza del prestito obbligazionario. Nonostante i valori rimangano ancora sotto controllo, con il trasferimento di tale debito alle passività a breve termine, la struttura finanziaria ha visto un aumento del fabbisogno di liquidità a breve, che riduce la capacità dell'azienda di coprire i debiti correnti con l'attivo disponibile. Questo cambiamento impone una gestione attenta delle risorse liquide, in vista della scadenza del prestito, per garantire la stabilità finanziaria e il rifinanziamento nei prossimi mesi.

Conclusione

Nel 2023, SMAT S.p.A. ha registrato un anno con risultati complessivamente stabili dal punto di vista patrimoniale e reddituale, ma ha subito un peggioramento significativo della liquidità. Questo cambiamento è dovuto principalmente all'aumento delle passività correnti causato dal trasferimento del prestito obbligazionario nelle passività a breve termine in vista della scadenza ad aprile 2024. Tale variazione ha indebolito la capacità dell'azienda di coprire i debiti a breve termine con l'attivo corrente, come evidenziato dal calo della maggior parte degli indici di liquidità. Dal punto di vista della solidità patrimoniale, l'azienda ha incrementato gli investimenti in beni concessi, rafforzando l'attivo fisso netto e mantenendo una struttura patrimoniale stabile, seppur meno elastica. La riduzione del margine di struttura secondario evidenzia una minore copertura degli impieghi durevoli, ma la stabilità dei mezzi propri continua a garantire una base solida. In conclusione, SMAT si trova in una posizione complessivamente stabile, ma il peggioramento della liquidità richiede attenzione e un piano strategico per il rifinanziamento del debito a breve termine. La solidità patrimoniale e la stabilità reddituale forniscono una buona base per affrontare queste sfide, ma sarà cruciale mantenere un equilibrio tra liquidità, solidità e redditività per garantire una sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_1
Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione: Indiretta
Attività svolta: Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Risorse Idriche S.p.a. opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato (servizio di interesse generale), occupandosi anche della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Con effetto dal 01/01/2005 ha ricevuto, in conferimento da SMAT S.p.a., il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione al fine di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del servizio idrico integrato con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito. Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato
in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
MEF (direttiva 9 settembre 2019)
ARERA
ART
ENAC
AGCOM

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_1
Denominazione società partecipata: Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione: Indiretta
Attività svolta: Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Table with 2 columns: Field (Numero medio dipendenti, Numero amministratori, etc.) and Value (20,00, 3, etc.)

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Table with 2 columns: Field (Costo del personale, Compensi amministratori, etc.) and Value (1.421.472,00, 35.920,00, etc.)

è presente altresì l'organo di vigilanza con un compenso di € 7.273

Table with 2 columns: Anni (2023, 2022, etc.) and Risultato D'ESERCIZIO (29.132,00, 20.998,00, etc.)

Table with 3 columns: Anni (2023, 2022, etc.), FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio), and contributi in conto esercizio

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis
- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter
- altro da specificare

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

La Società, pur operando nell'ambito del servizio idrico come la capogruppo SMAT S.p.a., è attiva nel settore engineering e risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della capogruppo, innestandosi operativamente nell'organizzazione territoriale del servizio

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Inoltre l'attività della partecipata riguarda anche progettazione e direzione lavori delle opere finanziate dal PNRR e vincolate da tempi di attuazione molto condizionanti.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio in quanto consente di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa con il Piano d'Ambito. Non ravvisando quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione, l'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_1
Denominazione società partecipata:	Risorse Idriche S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Risorse Idriche S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	134.082	82.359	-38,58%
Attivo circolante	5.607.768	3.918.728	-30,12%
Ratei e risconti attivi	46.377	42.311	-8,77%
Totale dell'Attivo	5.788.227	4.043.398	-30,14%
Patrimonio netto	718.020	747.155	4,06%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	909.984	966.870	6,25%
Debiti	4.157.444	2.327.307	-44,02%
Ratei e risconti passivi	2.779	2.066	-25,66%
Totale del Passivo	5.788.227	4.043.398	-30,14%

Risorse Idriche S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	3.007.360	3.890.666	29,37%
Costi della produzione	2.950.659	3.732.813	26,51%
di cui per acquisto beni	15.411	15.666	1,65%
di cui per servizi	1.263.450	1.750.962	38,59%
di cui godimento di beni di terzi	117.530	107.424	-8,60%
di cui per personale	1.426.673	1.421.472	-0,36%
Risultato della gestione operativa	56.701	157.853	178,40%
Proventi ed oneri finanziari	-8.939	-108.656	-1115,53%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	47.762	49.197	3,00%
Imposte sul reddito	26.764	20.065	-25,03%
Risultato di esercizio	20.998	29.132	38,74%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_2
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società AIDA Ambiente S.r.l. è stata costituita al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito 3 - Torinese. La società si occupa, in particolare, della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di Pianezza, affidato al fine di massimizzare la sistematicità e l'unitarietà del Sistema Idrico Integrato, e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☒
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☒ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_2

Denominazione società partecipata:

AIDA Ambiente S.r.l.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	8,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	557.218,00
Compensi amministratori	27.072,00
Compensi componenti organo di controllo	6.552,00
Compensi incarico di revisione legale	10.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	176.574,00
2022	104.228,00
2021	25.100,00
2020	53.827,00
2019	115.815,00
2018	173.097,00
2017	117.704,00
2016	397.350,00
2015	389.797,00
2014	312.909,00
2013	238.838,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	
2023	1.861.065,00
2022	1.881.305,00
2021	1.941.258,00
2020	1.393.363,00
2019	1.456.351,00
2018	1.548.864,00
2017	1.373.553,00
2016	1.851.216,00
2015	1.890.269,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	1.894.542,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☒

Indicare quali società/enti strumentali:

SMAT S.p.a.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è già oggetto di misure di razionalizzazione con l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., come richiesto dalla L. Galli n. 36/1994. In tal senso non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società - aggregazione in SMAT

In attuazione del Piano Industriale 4.0 di SMAT S.p.a., approvato dall'Assemblea dei Soci della Capogruppo del 26/6/2020 ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT S.p.a., con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale. La razionalizzazione è da perseguire mediante la liquidazione della società a conclusione dell'aggregazione di AIDA nella sua capogruppo. La procedura di razionalizzazione dovrebbe completarsi entro l'esercizio 2025. L'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà l'evoluzione della procedura.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_2
Denominazione società partecipata:	AIDA Ambiente S.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico d'Ambito; gestione di rifiuti liquidi non pericolosi

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per AIDA Ambiente S.r.l. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.
In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	57.329	236.405	312,37%
Attivo circolante	1.589.037	1.552.814	-2,28%
Ratei e risconti attivi	7.616	5.939	-22,02%
Totale dell'Attivo	1.653.982	1.795.158	8,54%
Patrimonio netto	819.335	995.911	21,55%
Fondi per rischi ed oneri	100.000	0	-100,00%
TFR	178.746	192.049	7,44%
Debiti	553.942	605.581	9,32%
Ratei e risconti passivi	1.959	1.617	-17,46%
Totale del Passivo	1.653.982	1.795.158	8,54%

AIDA Ambiente S.r.l.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.918.737	1.893.386	-1,32%
Costi della produzione	1.739.035	1.713.644	-1,46%
di cui per acquisto beni	129.608	108.992	-15,91%
di cui per servizi	903.216	956.145	5,86%
di cui godimento di beni di terzi	115.580	35.642	-69,16%
di cui per personale	568.874	557.218	-2,05%
Risultato della gestione operativa	179.702	179.742	0,02%
Proventi ed oneri finanziari	28	-6	-121,43%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	179.730	179.736	0,00%
Imposte sul reddito	75.503	3.162	-95,81%
Risultato di esercizio	104.227	176.574	69,41%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_3
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili S.p.a. esercitava l'attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato e provvedeva a coordinare l'attività del Gruppo SAP; in tal senso definiva obiettivi strategici e svolgeva consulenza tecnico amministrativa alle società controllate operanti nella derivazione, produzione e trattamento di acque potabili ed altre acque per condurle ad uso domestico, pubblico e industriale, nella raccolta delle acque usate in rete fognaria e nella loro depurazione per la reimmissione nell'ambiente. La società aveva altresì ad oggetto l'assunzione, lo studio, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento. L'assemblea straordinaria dei soci del 29/04/2021, a seguito della cessione dell'ultima concessione gestita afferente al servizio di acquedotto del Comune di Adria e della fusione per incorporazione della controllata Acquedotto Monferrato S.p.a., ha deliberato di procedere alla liquidazione ed allo scioglimento volontario ed anticipato della società, ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile, e si è provveduto alla nomina di un collegio di liquidatori composto da due membri. L'atto è stato registrato ed iscritto presso il registro delle imprese di Torino in data 31/05/2021, data a decorrere dalla quale la delibera di liquidazione della società ha assunto piena efficacia.

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_3

Denominazione società partecipata:

Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	0,00	
Numero amministratori	2	Liquidatori della società
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	40.000,00
Compensi componenti organo di controllo	25.000,00
Compensi incarico di revisione legale	14.000,00

Importi in euro		
Risultato d'esercizio (g)	Risultato netto del conto economico d'esercizio	Risultato del Conto Economico complessivo dell'esercizio
2023	177.000,00	177.000,00
2022	311.000,00	311.000,00
2021	-38.000,00	-38.000,00
2020	-3.042.000,00	-3.042.000,00
2019	-709.000,00	-709.000,00
2018	-10.708.000,00	-10.708.000,00
2017	-3.868.000,00	-3.863.000,00
2016	-7.236.000,00	-7.232.000,00
2015	-5.633.000,00	-5.512.000,00
2014	-5.734.820,00	-6.093.551,00
2013	-4.820.245,00	-4.736.576,00

Importi in euro		
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2023	912.000,00	0,00
2022	1.692.000,00	0,00
2021	886.000,00	0,00
2020	894.000,00	0,00
2019	168.000,00	0,00
2018	285.000,00	0,00
2017	1.391.000,00	0,00
2016	405.000,00	0,00
2015	865.000,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	1.163.333,33	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☒

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è in corso di dismissione in quanto è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile 2021; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione

La società SAP S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2021 che ne ha decretato lo scioglimento anticipato volontario ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile. Ad oggi le procedure di liquidazione di SAP S.p.a. risultano ancora in corso, scontando i tempi di risoluzione dei contenziosi attualmente in essere presso la Corte di Cassazione e la stagnazione del mercato per la vendita degli immobili. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione delle procedure in essere.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_3
Denominazione società partecipata:	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

SAP S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attività non correnti	17.216.000	16.778.000	-2,54%
Attività correnti	27.685.000	27.956.000	0,98%
Totale Attività	44.901.000	44.734.000	-0,37%
Patrimonio netto	17.164.000	17.192.000	0,16%
Passività non correnti	13.177.000	13.677.000	3,79%
Passività correnti	14.560.000	13.865.000	-4,77%
Totale Patrimonio Netto e Passività	44.901.000	44.734.000	-0,37%

SAP S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Totale ricavi e proventi	1.692.000	912.000	-46,10%
Totale costi operativi	-1.129.000	-517.000	54,21%
di cui per acquisti di materiali e servizi esterni	-1.129.000	-517.000	54,21%
di cui costi del personale	0	0	-
Margine operativo lordo	563.000	395.000	-29,84%
Ammortamenti	0	0	-
Svalutazioni di valore attività correnti	0	0	-
Svalutazioni di valore attività non correnti ed accantonamenti	-275.000	-750.000	-172,73%
Svalutazioni di valore di attività non correnti destinate alla	0	0	-
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo di attività non correnti	0	0	-
Risultato operativo	288.000	-355.000	-223,26%
Adegamenti fondo rischi e svalutazioni partecipazioni	0	0	-
Dividenti da controllate	0	0	-
Dividendi da collegate	0	0	-
Altri proventi finanziari	30.000	548.000	1726,67%
Altri oneri finanziari	0	0	-
Risultato prima delle imposte derivante dalle attività	318.000	193.000	-39,31%
Imposte sul reddito	-7.000	-16.000	-128,57%
Utile (perdita) netto dell'esercizio prima del	311.000	177.000	-43,09%
Utile (perdita) netto relativo alle attività destiate ad essere cedute	0	0	-
Utile (perdita) dell'esercizio	311.000	177.000	-43,09%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_4
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	Normativa di settore	☒
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)		☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)		☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)		☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)		☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione		☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)		☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)		☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)		☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015		☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 12-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società S.I.I. S.p.a. si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 Vercellese (servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☒
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☒ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_4

Denominazione società partecipata:

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	45,00	
Numero amministratori	5	È altresì presente un Direttore Generale, Segretario
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti
di cui nominati dall'Ente		
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti	

Importi in euro

Costo del personale	2.350.791,00	
Compensi amministratori	25.002,00	
Compensi componenti organo di controllo	20.034,00	
Compensi incarico di revisione legale	13.989,00	di cui € 5.911 per altri servizi diversi dalla revisione contabile

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	428.636,00
2022	367.314,00
2021	238.574,00
2020	215.124,00
2019	197.245,00
2018	669.899,00
2017	1.043.147,00
2016	308.888,00
2015	324.008,00
2014	244.593,00
2013	48.271,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		contributi in conto esercizio
2023	14.072.024,00	0,00
2022	13.617.835,00	0,00
2021	12.067.373,00	0,00
2020	11.693.186,00	0,00
2019	11.819.963,00	0,00
2018	12.240.789,00	0,00
2017	12.598.023,00	0,00
2016	11.908.365,00	0,00
2015	11.920.682,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	13.252.410,67	

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_4
Denominazione società partecipata:	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

SII S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	21.428.353	22.617.513	5,55%
Attivo circolante	11.787.917	9.863.554	-16,32%
Ratei e risconti attivi	34.900	23.750	-31,95%
Totale dell'Attivo	33.251.170	32.504.817	-2,24%
Patrimonio netto	6.061.542	6.490.179	7,07%
Fondi per rischi ed oneri	96.107	0	-100,00%
TFR	895.027	962.794	7,57%
Debiti	25.572.758	24.439.506	-4,43%
Ratei e risconti passivi	625.736	612.338	-2,14%
Totale del Passivo	33.251.170	32.504.817	-2,24%

SII S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	13.769.989	14.234.526	3,37%
Costi della produzione	12.533.104	12.679.905	1,17%
di cui per acquisto beni	456.289	519.848	13,93%
di cui per servizi	5.224.783	5.635.917	7,87%
di cui godimento di beni di terzi	507.808	538.674	6,08%
di cui per personale	2.403.141	2.350.791	-2,18%
Risultato della gestione operativa	1.236.885	1.554.621	25,69%
Proventi ed oneri finanziari	-510.899	-966.512	-89,18%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	725.986	588.109	-18,99%
Imposte sul reddito	358.672	159.473	-55,54%
Risultato di esercizio	367.314	428.636	16,69%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata: Ind_5
Denominazione società partecipata: Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione: Indiretta
Attività svolta: Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Nord Ovest Servizi S.p.a. svolge attività di assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico integrato. In particolare la società gestisce la partecipazione del 45% (acquisita il 26.06.2002) nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica dall'associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi. Asti Servizi Pubblici S.p.A. è una multiutility a controllo pubblico che gestisce servizi pubblici a rete (servizio idrico integrato) e servizi pubblici locali (igiene urbana, trasporto, servizi cimiteriali) prevalentemente a favore della città di Asti.

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:
MEF (direttiva 9 settembre 2019)
ARERA
ART
ENAC
AGCOM

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_5

Denominazione società partecipata:

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	23.321,00
Compensi componenti organo di controllo	7.000,00
Compensi incarico di revisione legale	7.008,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	791.741,00
2022	140.269,00
2021	347.792,00
2020	-7.786,00
2019	346.122,00
2018	692.865,00
2017	542.812,00
2016	387.393,00
2015	212.390,00
2014	207.523,00
2013	77.528,00

Importi in euro			
FATTURATO*	Attività di Holding	Attività produttive di beni e servizi	contributi in conto esercizio
	(al netto dei contributi in conto esercizio)		
2023	848.484,00	0,00	0,00
2022	203.748,00	0,00	0,00
2021	452.148,00	730,00	0,00
2020	68.983,00	68.423,00	0,00
2019	499.265,00	118.386,00	0,00
2018	847.435,00	112.000,00	0,00
2017	682.440,00	119.867,00	0,00
2016	483.096,00	75.000,00	0,00
2015	295.845,00	62.500,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	501.460,00	243,33	

*stante l'oggetto sociale e l'effettiva attività svolta si da conto di entrambe le dimensioni di fatturato riconducibili alla partecipata

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☒

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☒

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti per le disposizioni del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d).

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione

La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo SMAT S.p.a. in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del D.lgs. 175/2016 sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_5
Denominazione società partecipata:	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia (Holding)

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.
In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	17.106.600	17.106.600	0,00%
Attivo circolante	1.384.373	2.119.611	53,11%
Ratei e risconti attivi	0	0	-
Totale dell'Attivo	18.490.973	19.226.211	3,98%
Patrimonio netto	18.388.332	19.113.446	3,94%
Fondi per rischi ed oneri	0	0	-
TFR	0	0	-
Debiti	102.641	112.765	9,86%
Ratei e risconti passivi	0	0	-
Totale del Passivo	18.490.973	19.226.211	3,98%

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTTO ECONOMICO			
Valore della produzione	0	0	-
Costi della produzione	63.477	56.729	-10,63%
di cui per acquisto beni	0	0	-
di cui per servizi	57.599	51.543	-10,51%
di cui godimento di beni di terzi	0	0	-
di cui per personale	0	0	-
Risultato della gestione operativa	-63.477	-56.729	10,63%
Proventi ed oneri finanziari	203.746	848470	316,44%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	140.269	791.741	464,44%
Imposte sul reddito	0	0	-
Risultato di esercizio	140.269	791.741	464,44%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_6
Denominazione società partecipata:	Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A., in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013, si occupava, nell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, dell'erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_6
Denominazione società partecipata: Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento - APS S.p.a.
Tipo partecipazione: Indiretta
Attività svolta: Erogazione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Table with 2 columns: Field (Numero medio dipendenti, Numero amministratori, etc.) and Value (1,00, 3, etc.). Includes a note: Trattasi di liquidatori di cui n.1 rappresentante dell'impresa; è altresì presente un curatore fallimentare e due procuratori

Table with 2 columns: Field (Costo del personale, Compensi amministratori, etc.) and Value (*n.d.). Includes a header: Importi in euro

Table with 2 columns: Year (2023, 2022, etc.) and Value (*n.d.). Includes a header: RISULTATO D'ESERCIZIO and a footer: *ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Table with 3 columns: FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio), Contributi in conto esercizio, and Value (*n.d.). Includes a header: Importi in euro

Provvedimento di revisione straordinaria:

Form with checkboxes and text input for specifying extraordinary revision measures.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

Form with checkboxes for conditions of Art. 20, co. 2.

Indicare quali società/enti strumentali:

Text input field for indicating instrumental companies/entities.

Form with checkboxes for financial and operational conditions.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Text input field for motivations.

Azioni da intraprendere:

Text area for actions to be taken, including details about the liquidation procedure.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_7
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☒
Normativa di settore	
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☒
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Mondo Acqua S.p.a. eroga il Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese (ATO 4), tramite la gestione dell'intero ciclo dell'acqua (raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle acque reflue, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo.
Il riferimento normativo a base dell'ambito di attività della società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

Ind_7

Denominazione società partecipata:

Mondo Acqua S.p.a.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	13,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	936.969,00
Compensi amministratori	35.940,00
Compensi componenti organo di controllo	17.680,00
Compensi incarico di revisione legale	10.700,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	384.660,00
2022	19.566,00
2021	204.728,00
2020	206.865,00
2019	44.675,00
2018	-44.716,00
2017	37.943,00
2016	197.351,00
2015	14.512,00
2014	220.468,00
2013	64.633,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2023	48.336,00
2022	45.258,00
2021	45.989,00
2020	64.673,00
2019	56.588,00
2018	504.545,00
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	5.077.459,33

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis

☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter

☐

- altro da specificare

/

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia è in corso a livello di ambito territoriale ottimale la riorganizzazione del servizio per la conduzione alla gestione unica; in tal senso la partecipata sconta le procedure di razionalizzazione necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

Azioni da intraprendere:

Razionalizzazione a livello di ambito territoriale ottimale
A seguito di costituzione del gestore unico dell'ATO 4 la partecipata indiretta è oggetto di un percorso di razionalizzazione, riorganizzazione e aggregazione coordinato a livello di ambito territoriale di riferimento. L'Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà l'evoluzione della procedura in essere.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_7
Denominazione società partecipata:	Mondo Acqua S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del Servizio Idrico Integrato

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Mondo Acqua S.p.a. un’analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.
In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	7.926.552	8.375.171	5,66%
Attivo circolante	5.333.339	4.221.627	-20,84%
Ratei e risconti attivi	8.010	26.579	231,82%
Totale dell'Attivo	13.267.901	12.623.377	-4,86%
Patrimonio netto	2.159.514	2.544.183	17,81%
Fondi per rischi ed oneri	1.867.335	1.892.913	1,37%
TFR	278.661	221.095	-20,66%
Debiti	7.976.012	7.083.508	-11,19%
Ratei e risconti passivi	986.379	881.678	-10,61%
Totale del Passivo	13.267.901	12.623.377	-4,86%

Mondo Acqua S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	5.590.505	4.918.193	-12,03%
Costi della produzione	5.504.888	4.389.647	-20,26%
di cui per acquisto beni	179.935	231.678	28,76%
di cui per servizi	1.702.452	1.672.048	-1,79%
di cui godimento di beni di terzi	924.687	899.486	-2,73%
di cui per personale	915.598	936.969	2,33%
Risultato della gestione operativa	85.617	528.546	517,34%
Proventi ed oneri finanziari	-41.309	-90.699	-119,56%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	44.308	437.847	888,19%
Imposte sul reddito	24.742	53.187	114,97%
Risultato di esercizio	19.566	384.660	1865,96%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_8
Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce attività strumentali alla capogruppo SMAT S.p.a. nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Indicare altresì se :

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	

- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐
---	--------------------------

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_8

Denominazione società partecipata: Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.

Tipo partecipazione: Indiretta

Attività svolta: Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Numero medio dipendenti	28,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	
Incarico di revisione legale	è presente una società di revisione legale dei conti

Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti

Importi in euro	
Costo del personale	1.707.710,00
Compensi amministratori	64.897,00
Compensi componenti organo di controllo	21.840,00
Compensi incarico di revisione legale	10.501,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2023	69.518,00
2022	34.388,00
2021	15.299,00
2020	52.838,00
2019	64.745,00
2018	117.047,00
2017	65.476,00
2016	-199.719,00
2015	35.355,00
2014	-307.323,00
2013	-473.047,00

Importi in euro	
FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	contributi in conto esercizio
2023	6.709.296,00 907.127,00
2022	6.376.036,00 1.011.881,00
2021	5.444.443,00 850.982,00
2020	6.428.359,00 863.726,00
2019	4.311.176,00 858.154,00
2018	6.583.043,00 860.859,00
2017	4.610.900,00 867.585,00
2016	5.441.965,00 867.144,00
2015	5.319.556,00 905.202,00
FATTURATO MEDIO 2021-2023	6.176.591,67

Provvedimento di revisione straordinaria:

- Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis☐

- Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter☐

- altro da specificare /

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)☐

Indicare quali società/enti strumentali:

/

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza azioni di razionalizzazione
La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

03.03. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria

Progressivo società partecipata:	Ind_8
Denominazione società partecipata:	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile

A supporto delle valutazioni anzidette è stata condotta per Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.
In particolare, nel prosieguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023:

Environment Park S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	33.409.826	31.936.567	-4,41%
Attivo circolante	7.008.890	7.418.641	5,85%
Ratei e risconti attivi	93.835	141.615	50,92%
Totale dell'Attivo	40.512.551	39.496.823	-2,51%
Patrimonio netto	16.903.378	16.918.644	0,09%
Fondi per rischi ed oneri	42.057	24.924	-40,74%
TFR	1.195.243	1.235.682	3,38%
Debiti	8.032.951	7.816.921	-2,69%
Ratei e risconti passivi	14.338.922	13.500.652	-5,85%
Totale del Passivo	40.512.551	39.496.823	-2,51%

Environment Park S.p.a.	31/12/2022	31/12/2023	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	7.375.534	7.172.733	-2,75%
Costi della produzione	7.243.576	6.944.783	-4,12%
di cui per acquisto beni	49.336	27.006	-45,26%
di cui per servizi	3.281.829	2.904.903	-11,49%
di cui godimento di beni di terzi	52.605	16.461	-68,71%
di cui per personale	1.697.800	1.707.710	0,58%
Risultato della gestione operativa	131.958	227.950	72,74%
Proventi ed oneri finanziari	-82.898	-124.477	-50,16%
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	49.060	103.473	110,91%
Imposte sul reddito	14.672	33.955	131,43%
Risultato di esercizio	34.388	69.518	102,16%

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_9
Denominazione società partecipata:	Galatea S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) in tal caso specificare il riferimento normativo	☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- deriva da sperimentazione gestionale ai sensi art. 9-bis D. Lgs. n. 502/1992 (Art.26, c. 6)	☐
- si occupa di coordinamento e attuazione di patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) in tal caso specificare il riferimento normativo dell'atto di esclusione	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, co. 9-quater)	☐
- È una società benefit ex art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐
- Ha per oggetto sociale esclusivo la gestioni di partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)	☐
- E costituita in attuazione di uno dei seguenti articoli: art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014- Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ed è in tal senso esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 (art. 26 co. 6-bis)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche costituite da università (art. 4, co. 8) per cui le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 co. 12-ter)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Ha per oggetto attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4, co. 9-ter)	☐
- Svolge attività di ricerca ex art. 1, co. 1, d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 4-bis)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Galatea S.c.a.r.l., in liquidazione dal 2017 (Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino), si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell'ATO 4 Piemonte.

Indicare altresì se:

- Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato in tal caso specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	☐
☐ MEF (direttiva 9 settembre 2019)	☐ ENAC
☐ ARERA	☐ AGCOM
☐ ART	
- L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata	☐

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Ind_9
Denominazione società partecipata: Galatea S.c.a.r.l.
Tipo partecipazione: Indiretta
Attività svolta: Costruzione e conduzione impianto di depurazione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023

Table with 3 columns: Field, Value, and Note. Fields include Numero medio dipendenti, Numero amministratori, di cui nominati dall'Ente, Numero componenti organo di controllo, di cui nominati dall'Ente, and Incarico di revisione legale.

Table with 3 columns: Field, Value, and Note. Fields include Costo del personale, Compensi amministratori, Compensi componenti organo di controllo, and Compensi incarico di revisione legale.

Table titled 'RISULTATO D'ESERCIZIO' with 3 columns: Year, Value, and Note. Rows show data from 2023 down to 2013.

Table titled 'FATTURATO' with 3 columns: Year, Fatturato, and Contributi. Rows show data from 2023 down to 2015, plus a summary row for 2021-2023.

* ultimo bilancio depositato al 31/12/2012

Provvedimento di revisione straordinaria:

Form with checkboxes and text input for specifying extraordinary revision measures, such as 'Specificare se nel piano adottato ai sensi dell'art. 24 era stata prevista la cessione a titolo oneroso della partecipazione'.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

Form with checkboxes for conditions of Article 20, paragraph 2, including 'La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4'.

Indicare quali società/enti strumentali:

Text input field for listing instrumental companies or entities.

Form with checkboxes for financial and operational conditions, such as 'Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente'.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Text input field for providing motivations for the existence or non-existence of the conditions.

Azioni da intraprendere:

Text area for detailing actions to be taken, including a section on 'Liquidazione' (Liquidation) with specific details about Galatea S.c.a.r.l.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Dir_1	Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. - T.T.P. S.c.a.r.l.	Diretta	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privato	0,06%	La società T.T.P. S.c.a.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si conferma quindi il mantenimento della partecipata in quanto produce un servizio di interesse generale di accoglienza e promozione turistica del territorio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Dir_2	Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. - SMAT S.p.a.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,00007%	La società SMAT S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'affidamento in house del servizio idrico integrato, di cui la società è gestore unico, avviene a livello di ambito territoriale ottimale e compete ad ATO n. 3 Torinese concertare eventuale azioni da intraprendere. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il Comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto di eventuali indirizzi e valutazioni condotte a livello di ambito territoriale nonché dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Ind_1	Risorse Idriche S.p.a.	Indiretta	Servizi di engineering nel settore idrico	0,0000641%	La società Risorse Idriche S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e si innesta nell'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, svolgendo la totalità delle sue attività negli incarichi affidati dalla società controllante; in tal senso, risulta strumentale all'erogazione del servizio sul territorio in quanto consente di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa con il Piano d'Ambito. Non ravvisando quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione, l'amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale
Ind_4	Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	0,0000140%	La società SII S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi non si rileva quindi la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Ind_5	Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a.	Indiretta	Assunzione di partecipazioni in società esercenti attività in ambito ambientale (Holding)	0,0000070%	Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società NOS S.p.a. emergono condizioni (società priva di dipendenti e con fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) rilevanti ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Tuttavia tali dimensioni discendono dalla natura di NOS S.p.a. che è una società di partecipazioni (holding) che gestisce unicamente la partecipazione del 45% detenuta nella Asti Servizi Pubblici S.p.A., acquisita a seguito di gara "a doppio oggetto" ad evidenza pubblica, nella quale l'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria avrebbe necessariamente dovuto costituirsi nella forma della Società per Azioni. In tal senso la società non necessita di dipendenti per lo svolgimento della propria attività, la quale, per margini di attività, comporta altresì la generazione di un fatturato di entità inferiore alla soglia prevista alla lett. d). E' altresì utile evidenziare come, pur in numerosità superiore ai dipendenti, l'organo amministrativo non rappresenti un costo in quanto per lo stesso non è previsto compenso. La società NOS S.p.a. risulta funzionale alla capogruppo in quanto le consente di disporre di un punto di osservazione privilegiato sulle realtà territorialmente vicine e di cogliere possibili sinergie funzionali/operative con altri gestori del servizio idrico piemontese. Ad oggi, considerato che le condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20, co. 2 del D.lgs. 175/2016 sono connaturate all'attività della partecipazione stessa, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.
Ind_8	Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente - Environment Park S.p.a.	Indiretta	Gestione parco tecnologico ambientale	0,0000024%	La società Environment Park S.p.a., rientrante nel gruppo SMAT, non presenta condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e, ad oggi, non si rileva la necessità di adottare particolari misure di razionalizzazione. L'Amministrazione, rapportandosi con SMAT S.p.a., attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella sua veste di socio, monitorerà le condizioni che determinano la sostenibilità, la strategicità e la funzionalità della partecipazione indiretta, svolgendo altresì un attento presidio sul suo andamento economico-patrimoniale.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Cessione/Alienazione quote	Ind_7	Mondo Acqua S.p.a.	0,0000034%	n.d.	NO	Razionalizzazione a livello di ambito territoriale ottimale: Percorso di razionalizzazione, riorganizzazione e aggregazione per la gestione unica - La società capogruppo, SMAT S.p.a., non ravvisa risparmi significativi in relazione all'esiguità della quota detenuta; di conseguenza, anche il Comune di Pecetto Torinese non si attende risparmi significativi dall'operazione di cessione delle quote.
Liquidazione	Ind_3	Società Acque Potabili S.p.a. in liquidazione - SAP S.p.a.	0,0000333%	Società in corso di liquidazione	NO	La società indiretta è stata posta in liquidazione, con contestuale atto di nomina dei Liquidatori, il 29/04/2021; la relativa iscrizione presso il registro delle imprese è avvenuta in data 31/05/2021.
	Ind_6	Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento - APS S.p.a.	0,0000069%	Società attualmente oggetto di procedura fallimentare	NO	Sentenza del Tribunale di Palermo 167/2013 in data 29/10/2013 - Fallimento n. 159/2013
	Ind_9	Galatea S.c.a.r.l.	0,0000004%	Società in corso di liquidazione	NO	Provvedimento RG n. 4897/2017 del 20/10/2017 del Tribunale di Torino.
Fusione/Incorporazione	Ind_2	AIDA Ambiente S.r.l.	0,0000357%	entro il 2025	NO	Liquidazione della società indiretta a conclusione dell'aggregazione della stessa nella sua capogruppo - La società capogruppo, SMAT S.p.a., ravvisa risparmi in relazione ai compensi dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, della società di revisione e dell'organismo di Vigilanza, stimati nell'importo di € 47.500 annui. In considerazione dell'esiguità della quota detenuta dal Comune di Pecetto Torinese nella società tramite, SMAT S.p.a., non si ravvisano per l'ente risparmi significativi.